

# COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

<b>N. 10</b> <b>del 27/04/2016</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.</b>
---------------------------------------	--

*L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari.*

*Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.*

*Fatto l'appello risultano:*

	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	LUCIANO PIGAT	X	
<b>2</b>	MARZORATTI STEFANO	X	
<b>3</b>	FIORINO NADIA	X	
<b>4</b>	BACCHETTA MARINELLA	X	
<b>5</b>	BRUSATI PIER LUIGI	X	
<b>6</b>	VIGONE GERMANO	X	
<b>7</b>	FERRANDI GAUDENZIO	X	
	<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

*Partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT.GABRIO MAMBRINI*

*Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUCIANO PIGAT assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 10 dell'ordine del giorno.*

*Il Consiglio prende in esame l'argomento di cui all' **OGGETTO:***

## **Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**TENUTO CONTO** che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**RICORDATO** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**TENUTO CONTO** che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 70.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

**EVIDENZIATO** come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

**Stato:** tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

**Comuni:** tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTI:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**RICHIAMATO** il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

**RILEVATO** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

**DATO ATTO** che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 20/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha così confermato le aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Gruppo catastale	Aliquota Base	Maggiorazione Prevista	Totale aliquota	Aliquota definitiva comunale	Aliquota definitiva statale
Abitazione principale limitatamente a A1 – A8 – A9 e pertinenze C/2 – C/6- C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (scluso A10)	0,40	0,00	0,40	0,40 Detrazione € 200,00 su base annua	
C/2 – C/6 – C/7 Altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale	0,76	0,10	0,86	0,86	0,00
C/3 – C/4 – C/5	0,76	0,10	0,86	0,86	0,00
C/1	0,76	0,10	0,86	0,86	0,00
Terreni agricoli	0,76	0,10	0,86	0,86	0,00
Terreni edificabili	0,76	0,10	0,86	0,86	0,00
D	0,76	0,27	1,03	0,27	0,76

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, immediatamente eseguibile;

**RICORDATO** che ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

**VISTO** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano

quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**CON** voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

**1. DI CONFERMARE** per l'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Gruppo catastale	Aliquota Base	Maggiorazione Prevista	Totale aliquota	Aliquota definitiva comunale	Aliquota definitiva statale
Abitazione principale limitatamente a A1 – A8 – A9 e pertinenze C/2 – C/6- C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (scluso A10)	0,40	0,00	0,40	0,40 Detrazione € 200,00 su base annua	
C/2 – C/6 – C/7 Altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale	0,76	0,10	0,86	0,86	0,00
C/3 – C/4 – C/5	0,76	0,10	0,86	0,86	0,00
C/1	0,76	0,10	0,86	0,86	0,00
Terreni agricoli	0,76	0,10	0,86	0,86	0,00
Terreni edificabili	0,76	0,10	0,86	0,86	0,00
D	0,76	0,27	1,03	0,27	0,76

**2. DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area economico finanziaria ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **SUCCESSIVAMENTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**STANTE** l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to LUCIANO PIGAT

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.GABRIO MAMBRINI